

Venezia Marghera (VE), 20 Dicembre 2023

Al SUAP del Comune di
VENEZIA

Da trasmettere ai seguenti destinatari:

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Area Tutela Ambiente

e p.c.

Spett.le
Sig. Sindaco del Comune di Venezia

Spett.le
Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Spett.le
VERITAS S.p.a
Santa Croce 489
30135 VENEZIA (VE)

Spett.le
Dipartimento ARPAV
Provinciale di Venezia

Inviata a mezzo SUAP

OGGETTO: Rif. Pratica n. 04040800270-18102023-1634
Ditta CEREAL DOCKS MARGHERA S.r.l.
Impianto: VENEZIA – Via Banchina Molini 30
Istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 67229 del 09.12.2021 ai sensi dell’art. 29-octies c.3 lett. b) del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Integrazioni

Con la presente forniscono le integrazioni richieste dalla Città Metropolitana - Area Tutela Ambientale pervenuta con comunicazione SUAP prot. 0629360 del 14/12/2023.

1. La documentazione inerente la Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della DGRV 1400/2017. Nel caso in cui la documentazione presentata sia un’autodichiarazione redatta secondo il modello di cui all’allegato E alla DGRV 1400/2017, si ricorda che la stessa deve essere a firma del promotore dell’intervento (Paragrafo 2.2 dell’all. A alla DGRV 1400/17);

Si riporta, in **Annesso 1**, l’autodichiarazione redatta secondo il modello di cui all’Allegato E alle DGRV 1400/2017 debitamente compilato e firmato a cura del promotore.

2. A12 - Certificato di Sistema di Gestione Ambientale;

L'installazione non è dotata di Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001. Come indicato alla Scheda A.2, è presente un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, che comprende al suo interno un'apposita sezione dedicata alla gestione degli aspetti ambientali. Nel calcolo della tariffa istruttoria non si è quindi tenuta in considerazione una riduzione tariffaria trattandosi di un sistema documentato ma non certificato secondo la norma ISO 14001 o Regolamento EMAS.

3. B29 - Relazione sulle emissioni odorigene nell'area circostante l'installazione;

In riferimento all'Allegato "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività" di cui al Decreto n. 309 del 28/06/2023 si ritiene che l'installazione possa rientrare, in via preliminare, fra gli impianti ed attività previsti nella Tabella 1 "Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno", in particolare alla categoria "Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t".

Si riporta quindi, in **Annesso 2**, la "Relazione di ricognizione" prevista dai summenzionati riferimenti nazionali, in quanto come indicato alla Tabella 2 delle linee guida:

- trattasi di stabilimento esistente, oggetto di rinnovo dell'autorizzazione vigente;
- non sono previste modifiche peggiorative delle emissioni odorigene;
- si riscontra l'assenza di pregresse segnalazioni.

4. E10 - Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene dell'installazione riportante anche una descrizione dell'eventuale metodologia utilizzata per le misure e le mappature delle fonti odorigene;

Si riporta, in **Annesso 3**, il documento richiesto.

5. Relazione concernente la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006.

Non si ritiene necessaria la presentazione della relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis in quanto nessuna delle materie prime utilizzate nelle attività da cui si originano emissioni in atmosfera sottoposte ad autorizzazione contiene sostanze classificate come H340, H350, H360 (e relative sottocategorie), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata né sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH.

Per l'elenco delle sostanze pericolose utilizzate nelle fasi del processo produttivo da cui si originano emissioni in atmosfera si rimanda alla Tabella 4.1 "Valutazione delle sostanze" del documento "Procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della "relazione di riferimento" trasmesso unitamente all'istanza di riesame, limitatamente alle sostanze utilizzate nelle fasi di "Estrazione" (cfr. colonna "Fase di utilizzo").

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Cereal Docks Marghera S.r.l.
Il Gestore
Ing. Roberto Olivo

Annessi:

1. CDM_Riesame_AIA_Dichiarazione_non_necessità_VINCA;
2. CDM_Riesame_AIA_Allegato_B29_Odori;
3. CDM_Riesame_AIA_Allegato_E10_Monitoraggio_Odori.